



REGOLAMENTO

per le
ELEZIONI
dei **DOCENTI COMPONENTI il**
CONSIGLIO ACCADEMICO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
con Delibera n. 7 dell' 8 luglio 2008

Art. 1 Funzioni ed attività

1. Il Consiglio Accademico dell'Istituto Superiore di Studi Musicali " V. Bellini" di Caltanissetta, di seguito denominato Istituto, è l'organo di governo che esercita le funzioni e le attività di cui all' art. 8 del D.P.R. n°132 del 28 febbraio 2003, art. 7 dello Statuto e Titolo II del Regolamento di organizzazione e funzionamento degli Organi Istituzionali.
2. Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede, sei docenti e due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.

Art. 2 Oggetto

1. Il presente regolamento detta le norme relative all'elezione dei docenti componenti il Consiglio Accademico.

Art. 3 Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei docenti nel Consiglio Accademico sono indette dal Direttore dell'Istituto, in via ordinaria, ogni triennio accademico con apposito decreto che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.
2. Il decreto d'indizione deve essere emesso almeno trenta giorni prima della scadenza del Consiglio in carica.
3. In caso di anticipata cessazione o di dimissioni di uno o più componenti, ed in tutti i casi in cui occorra integrare il numero degli stessi, le sostituzioni avverranno scorrendo l'ordine dei non eletti.
4. Nel caso in cui si esaurisca la lista dei non eletti, si procederà ad elezioni suppletive entro trenta giorni. Gli eletti rimarranno in carica per il tempo residuo previsto dal mandato.

Art. 4 Elettorato attivo

1. Compongono l'elettorato attivo tutti i docenti di I e II fascia in servizio presso l'Istituto:
 - con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
 - con contratto di lavoro a tempo determinato, sino al termine dell'anno accademico;
 - con provvedimento di utilizzazione annuale.
2. L'elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto ed affisso all'Albo dell'Istituto almeno sette giorni prima della data di indizione delle elezioni e fino al giorno della chiusura delle votazioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto possono essere sanate sino al giorno delle votazioni dalla Commissione elettorale.

Art. 5 **Elettorato passivo**

1. Possono candidarsi alla carica di componente il Consiglio Accademico dell' Istituto i docenti di I e II fascia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. essere in servizio di ruolo presso l' Istituto;
 - b. aver maturato un'anzianità di servizio di almeno cinque anni, anche in altri Conservatori o Istituti Musicali Pareggiati, di cui almeno tre nell'Istituto;
 - c. non avere riportato, quali docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati;
 - d. non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l'esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione;
 - e. non essere stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo sessennio;

Art. 6 **Presentazione delle candidature**

1. Le candidature devono essere presentate alla Commissione Elettorale almeno quindici giorni prima dell' inizio delle operazioni di voto. Qualora il numero delle candidature non raggiunga il numero dei posti disponibili aumentato di una unità, la procedura elettiva verrà aggiornata entro quindici giorni.
2. I docenti che intendono candidarsi devono presentare alla Commissione Elettorale una dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti richiesti. Le candidature possono essere accompagnate da un programma elettorale, da una nota biografico - professionale e da qualunque altro documento il candidato ritenga utile a sostegno della sua candidatura.
3. Contestualmente al ricevimento della candidatura e non oltre cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale espone all'Albo dell'Istituto la lista dei candidati ammessi, nonché l'eventuale materiale relativo alle candidature, il quale rimane a disposizione dell'elettorato attivo.

Art. 7 **Commissione elettorale**

1. La Commissione Elettorale, composta da 3 membri effettivi e 2 supplenti viene individuata dal Consiglio Accademico in carica, dopo la presentazione delle candidature e previa disponibilità dei docenti scelti tra i professori di prima e seconda fascia. Non possono far parte della Commissione coloro i quali hanno presentato la propria candidatura.
2. La Commissione, all' atto dell'insediamento, nominerà al suo interno il Presidente ed il Segretario e potrà avvalersi della consulenza del Direttore Amministrativo e del supporto del personale amministrativo.
3. La Commissione ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti adempimenti:
 - a. acquisizione dell' elenco degli aventi diritto al voto e trasmissione dello stesso al Seggio Elettorale;
 - b. verifica dell' ammissibilità delle candidature presentate;

- c. predisposizione e consegna al Seggio del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
 - d. esame dei reclami sulle candidature;
 - e. esame degli eventuali reclami presentati avverso le operazioni elettorali;
 - f. proclamazione degli eletti.
4. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza.

Art. 8 **Seggio elettorale**

1. Il Seggio elettorale, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti viene individuato dal Consiglio Accademico in carica, previa disponibilità dei docenti scelti tra i professori di prima e seconda fascia. Non possono far parte del Seggio Elettorale coloro i quali hanno presentato la propria candidatura ed i componenti la Commissione elettorale.
2. All'atto dell'insediamento nominerà al suo interno il Presidente ed il Segretario.
3. Il Seggio garantisce la regolarità delle operazioni di voto, la libertà e segretezza dello stesso e provvede immediatamente a decidere su eventuali contestazioni insorte nel corso delle votazioni e dello scrutinio.
4. Le decisioni del Seggio sono assunte a maggioranza.
5. Il Seggio, inoltre, deve:
 - a. custodire, durante le operazioni di voto, il materiale consegnato dalla Commissione elettorale;
 - b. redigere appositi verbali, in duplice copia, delle operazioni di voto e di scrutinio i quali, al termine di tutte le operazioni, devono essere trasmessi, con il restante materiale elettorale, al Presidente della Commissione elettorale.

Art. 9 **Modalità di voto**

1. Le elezioni si svolgono durante un periodo di due giorni lavorativi consecutivi. Il Seggio elettorale rimarrà aperto dalle ore 10,00 alle ore 16,00 delle due giornate.
2. Il voto è personale, diretto e segreto.
3. Dopo l'insediamento del Seggio elettorale, previo accertamento dell'identità personale e dell'inserimento nella lista, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata dai componenti il Seggio, contenente i nominativi dei candidati.
4. L'elettore, accedendo ad una postazione che consenta la riservatezza nell'espressione del voto, esprime, segnando con una croce, la propria preferenza a favore di un numero di candidati non superiore al numero degli eleggibili, pena l'invalidazione del voto. La scheda, ripiegata, sarà inserita dallo stesso elettore o da un componente il Seggio Elettorale nell'apposita urna sigillata.
5. La scheda sarà ritenuta bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.
6. La scheda sarà ritenuta nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione Elettorale, mancante di vidimazione o deteriorata.
7. Il voto è nullo qualora la scheda presenti segni d'identificazione ed in tutti i casi in cui non è ragionevolmente ed univocamente desumibile la volontà dell'elettore.
8. La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore apposta sull'elenco elettorale, il quale è soggetto alla normativa sulla privacy.

Art. 10

Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche ed hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto. Durante lo svolgimento delle operazioni di scrutinio i componenti il Seggio Elettorale dovranno essere tutti presenti.
2. Al termine lo Stesso redige il relativo verbale, in duplice copia, nel quale dovrà essere dato atto delle eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di scrutinio, nonché delle decisioni adottate.
3. Il verbale e tutta la documentazione relativa al voto, vengono tempestivamente trasmessi, a mezzo protocollo, al Presidente della Commissione Elettorale.

Art. 11

Metodo d'elezione

1. Le elezioni sono valide se il numero dei votanti è pari almeno alla metà più uno degli aventi diritto. Nel caso di mancato raggiungimento del quorum, dopo 15 giorni, si procederà a nuove elezioni con le medesime modalità.
2. Risultano eletti i candidati, nel numero previsto dallo Statuto, che avranno conseguito il maggior numero di preferenze individuali validamente espresse.
3. Nei casi di parità di voti che impediscano l'automatica identificazione degli eletti, si tiene conto, limitatamente alle situazioni di parità, della maggiore anzianità di servizio presso il l'Istituto e, in subordine, della maggiore anzianità anagrafica.

Art. 12

Pubblicazione del risultato delle elezioni

1. Al termine delle operazioni elettorali, il Presidente della Commissione Elettorale dispone la pubblicazione all'Albo dell' Istituto del risultato delle elezioni per la durata di cinque giorni, durante i quali è possibile presentare reclamo.
2. Il reclamo sarà valutato dalla Commissione Elettorale che si pronuncerà in merito redigendone apposito verbale.
3. Trascorso il termine di cui al superiore primo comma, il Presidente della Commissione Elettorale comunica al Direttore l' elenco degli eletti.
4. Il Direttore con proprio decreto nomina il Consiglio Accademico. Tale decreto viene pubblicato all'Albo dell'Istituto e trasmesso al Ministero dell'Università e Ricerca.

Art. 13

Incompatibilità

1. Non possono far parte del Consiglio Accademico:
 - a. i componenti le R.S.U. dell'Istituto;
 - b. i rappresentanti sindacali;
 - c. il docente eletto nel Consiglio di Amministrazione.

Art. 14
Decadenza

1. Gli eletti decadono dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 5 ovvero in caso di dimissioni o di incompatibilità.

Art. 15
Norme finali

1. Le modifiche al presente Regolamento sono adottate dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico.
2. L'entrata in vigore di nuove disposizioni normative o statutarie, relative alle materie disciplinate dal presente Regolamento, comporta l'immediata applicazione dei principi in esse enunciati e l'abrogazione implicita delle norme regolamentari con gli stessi incompatibili.

Art. 16
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo dell'Istituto ed entrerà in vigore alla data di scadenza del termine di pubblicazione.